



COMUNE DI SANZA  
Provincia di Salerno

# PIANO URBANISTICO COMUNALE

## REGOLAMENTO ACUSTICO

Allegato 5  
Elaborato  
02

Responsabile del servizio urbanistica - *ing. Giuseppe D'Angiolillo*  
Rup

Supporto al Rup

*arch. Emilio Bosco*

Progettazione Puc e Ruc  
Zonizzazione acustica

*ing. Carla Eboli phd*  
Tecnico Competente in Acustica Ambientale  
Enteca n.9025

Valutazione ambientale Strategica

*arch. Francesca Eboli*

Studi agronomici  
Valutazione di incidenza

*dott. Fabio Sorrentino*

Studi geologici

*dott. Vincenzo Siervo*

### **Sindaco**

Dr Vittorio Esposito



giugno 2021

Logo: Giuseppina Carmela Giffoni

## REGOLAMENTO DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

### Capo I - Principi generali

#### Art.1 Elementi costitutivi la classificazione acustica

Sono parte integrante della Classificazione acustica gli elaborati di seguito riportati facenti parte dell'Allegato 5 del Puc:

- *Elab.01 -Relazione acustica;*
- *Elab.02 - Regolamento;*
- *Elab.03 -Ricettori sensibili e sorgenti di rumore, in scala 1:15.000 (1 foglio);*
- *Elab.04 -Classificazione acustica intero territorio, in scala 1:15.000 (1 foglio);*
- *Elab. 05 -Classificazione acustica di dettaglio, in scala 1:5.000 (12 fogli).*

#### Art.2 Tutela dall'inquinamento acustico e Zonizzazione acustica del territorio

L'azione amministrativa del Comune di Sanza è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.

Ai fini dell'individuazione dei:

- *Valori limite di emissione:* il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- *Valori limite assoluti di immissione:* il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori e determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale.
- *Valori limite differenziali di immissione:* il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori e determinato con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
- *Valori di attenzione:* il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

- *Valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo termine con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti.

così come definiti dall'art.2 comma 1 e), f), g), h) e comma 3 a), b) della Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico n.447 del 26 ottobre 1995, stabiliti dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e riportati in Appendice alle presenti Norme di attuazione, il territorio del Comune di Sanza è suddiviso in zone corrispondenti alle seguenti definizioni:

#### CLASSE I

Aree particolarmente protette, ovvero aree per le quali la quiete sonora rappresenta un elemento base per la fruizione.

Tali aree sono suddivise in tre sottoclassi:

Ia: plessi ospedalieri

Ib: plessi scolastici in sede propria, aree universitarie

Ic: aree di pregio ambientale e altre zone per le quali la quiete sonora ha particolare rilevanza.

#### CLASSE II

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, ovvero aree interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali.

Aree ad uso agricolo, non interessate da attività che impiegano macchine operatrici e caratterizzate da una presenza abitativa sparsa.

Aree di interesse turistico-paesaggistico, ovvero aree di elevato pregio paesistico con presenza di attrattori turistici e non caratterizzate da elevata frammistione funzionale. *Ville comunali*.

Aree attrezzate per lo sport, il tempo libero e la cultura.

#### CLASSE III

Aree di tipo misto, ovvero aree interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali.

#### CLASSE IV

Aree di intensa attività umana, ovvero aree interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree portuali e quelle con limitata presenza di piccole industrie; aree in prossimità della viabilità primaria per una fascia di 30 m per lato misurata a partire dal ciglio stradale; aree in prossimità di linee ferroviarie, per una fascia di 60 m per lato a partire dalla mezzera del binario più esterno. Aree con presenza quasi esclusiva di attività terziarie e direzionali.

#### CLASSE V

Aree prevalentemente industriali, ovvero aree interessate da insediamenti industriali e da scarsa presenza di abitazioni.

#### CLASSE VI

Aree industriali, ovvero aree interessate esclusivamente da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Durante l'attuazione dei comparti di attuazione unitaria, in sede di presentazione di Piani attuativi, con riferimento all'assetto planovolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica, ovvero alla suddivisione dello stesso in sub-comparti caratterizzati da differenti classi acustiche, in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, residenziali, commerciali, ecc.).

L'approvazione dei Piani attuativi comporterà l'automatico aggiornamento della Zonizzazione acustica con contestuale verifica ed eventuale revisione del PZA a cura di TCAA 447/95.

#### **Art.3 Zone di transizione o cuscinetto**

Sono fasce di rispetto che vengono introdotte, ove è possibile, quando si trovano a contatto aree con valori limite propri che si discostano in misura superiore a 5dB (A). Tali zone sono contenute, se possibile, entro la zona acusticamente meno tutelata, cioè quella con limiti assoluti più elevati.

Le Zone di transizione vanno intese anche localmente, pur non essendo indicate graficamente, per tutte quelle situazioni in cui i valori limite si discostano in misura superiore a 5dB (A), e sono quelle aree appositamente create per non avere salti di due classi acustiche tra aree contigue. La larghezza di tali zone è almeno di 30m.

Occorre sottolineare, che tale gradualità, nella quasi totalità dei casi, corrisponde anche alla reale situazione acustica in quanto allontanandosi dalle sorgenti di rumore il livello acustico, in assenza di barriere, si attenua in modo proporzionale alla distanza.

Le Zone di Transizione non coincidono sui valori limiti delle zone in cui sono inserite, ma semplicemente delimitano una porzione di territorio nella quale debbano essere previste regole specifiche ed interventi di protezione acustica per contenere gli effetti de rumore.

Nelle zone già urbanizzate in cui vengono a contatto aree con valori limite propri che si discostano in misura superiore a 5dB (A), e in quelle per cui non è possibile l'introduzione delle suddette zone di transizione, deve essere prescritto un piano di risanamento.

Nel caso di zone di classe V e VI a contatto con Zone di classe I, II, III e IV, per cui i rispettivi valori limiti si discostano in misura superiore a 5dB (A), l'edificazione dei lotti di terreno ed il posizionamento degli impianti rumorosi deve avvenire in modo che nelle aree confinanti, e senza tener conto dell'azione di eventuali rumori esterni, non venga prodotto in nessun punto un livello sonoro permanente continuo superiore a quello della classe confinante incrementato di 5dB(A).

#### **Art.4 Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale.**

La Zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

- stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui all' art.1 delle norme di attuazione;
- costituire riferimento per la redazione del Piano di risanamento acustico di cui all'art.7 della Legge 26 ottobre 1995 n.447 ed al successivo D.P.C.M. del 14 novembre 1997 art.6 comma 2), in base al confronto tra la rumorosità ambientale misurata o stimata nell'ambito del territorio comunale e gli standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate nel piano di Zonizzazione acustica;
- consentire l'individuazione delle priorità di intervento, in relazione all'entità della differenza tra stato di fatto e valori prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

**Art.5 Effetti dell'adozione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica**

L'adozione della Zonizzazione acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del Comune di Sanza i principi di tutela dall'inquinamento acustico previsti dalla Legge n.447 del 26 ottobre 1995.

A far tempo dall'adozione della Zonizzazione acustica del territorio comunale, qualsiasi variante al Puc ed ai relativi strumenti attuativi deve obbligatoriamente essere improntata a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di benessere acustico prescritti dalla Legge n.447 del 26 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni.

I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici vigenti.

**Art.6 Modalità di aggiornamento e revisione della Zonizzazione acustica**

La Zonizzazione acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di portare in conto variazioni sostanziali dei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (ad esempio: densità abitativa, commerciale ed artigianale). Durante dette revisioni si devono tenere in considerazione eventuali modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.

Nel caso di varianti al Puc, la Zonizzazione acustica viene revisionata contestualmente sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo oggetto delle varianti ed alle definizioni di classe di cui all'art.1 delle presenti norme di attuazione.

Per le zone soggette a Piano Urbanistico Attuativo, l'approvazione di quest'ultimo è subordinato alla contestuale verifica ed eventuale revisione del Piano di Zonizzazione Acustica a cura di Tecnico Competente in Acustica.

Per le zone soggette a Piano particolareggiato e/o Piano di recupero, l'approvazione di questi ultimi è subordinata alla determinazione automatica della Zonizzazione acustica sulla base della destinazione d'uso.

In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione acustica viene aggiornata automaticamente se vengono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui intervenga una variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

## Capo II - Norme di salvaguardia ambientale e disciplina delle attività rumorose

### Art.7 Rispetto dei limiti

Chiunque, soggetto privato o pubblico, sia nella qualità di proprietario o gestore, è responsabile della gestione e dell'utilizzazione di:

- impianti tecnici degli edifici ed altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;
- attività industriali;
- attività artigianali;
- attività commerciali;
- attività agricole;
- parcheggi;
- aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
- depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
- aree adibite ad attività sportive e ricreative;

#### deve rispettare

1. i valori limite di emissione, riportati nella Tabella B allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*, misurati in prossimità della sorgente sonora e secondo la rispettiva classificazione in zone adottata dal Comune di Sanza;
2. i valori limite assoluti di immissione, riportati nella Tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*, misurati in prossimità dei ricettori all'esterno o nell'ambiente abitativo e secondo la classificazione in zone adottata dal Comune di Sanza;
3. i valori limite differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi riportati nel D.P.C.M. del 14 novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*.

Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art.11 comma 1 della Legge 26 ottobre 1995 n.447, i valori limiti assoluti di emissione ed immissione, di cui alle Tabelle B e C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei valori limiti assoluti di immissione.

I valori limite differenziali di immissione non si applicano nelle aree classificate come classe VI e per la rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

**Art.8 Limiti alla fruizione del patrimonio edilizio per attività funzioni e/o per l'installazione di impianti in grado di dar luogo ad effetti di inquinamento acustico**

L'allocatione nel patrimonio esistente delle attività a maggiore impatto acustico, quali attività produttive, sportive e ricreative, nonché servizi commerciali polifunzionali deve essere improntata alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna.

L'insediamento di tali attività non deve avvenire, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale.

Le attività artigianali devono essere collocate, per quanto possibile, nelle aree ad esse destinate (aree per gli insediamenti industriali ed artigianali). Per le attività artigianali particolarmente rumorose esistenti l'Amministrazione Comunale incentiverà interventi di delocalizzazione.

L'insediamento di attività ad elevato impatto acustico che si svolgono in periodo notturno (ad esempio dancing) deve avvenire in edifici con limitata presenza di funzioni residenziali e dove sono presenti adeguate dotazioni a parcheggio utilizzabili per l'attività durante il periodo notturno.

Nel caso di presenza nell'area di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico, di cui all'articolo successivo, dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta dell'attività primaria, sia quella indiretta causata dal traffico indotto, con particolare riferimento al periodo notturno. Il rumore diretto e quello indiretto non dovrà superare i valori limite di emissione ed immissione stabiliti per la zona dove è prevista l'attività e per le zone limitrofe.

Le attività sportive particolarmente rumorose (ad esempio piste di Kart, tiro al piattello) dovranno essere localizzate lontano da edifici residenziali anche di tipo rurale.

L'insediamento di attività commerciali di tipo polifunzionale deve avvenire in edifici con assenza di funzioni residenziali dove sono presenti adeguate dotazioni a parcheggio utilizzabili durante il periodo del giorno in cui si svolgono le attività sopra menzionate.

Nel caso di presenza nell'area di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico, di cui all'articolo successivo, dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto, con particolare riferimento al periodo di esercizio dell'attività. Il rumore diretto



e quello indiretto non dovrà superare i valori limite di emissione ed immissione stabiliti per la zona dove è previsto l'insediamento e per le zone limitrofe.

**Art.9 Relazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di permesso di costruire e/o denuncia di inizio attività o di autorizzazione per l'esercizio di attività produttive.**

Le domande per il rilascio di permesso di costruire relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative (discoteche, circoli privati e pubblici esercizi) ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, le domande per provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, deve essere resa con le modalità della dichiarazione di cui all'art.4 della Legge n.15/68 e deve contenere:

- a) i risultati delle rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- b) la localizzazione e la descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e la valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- c) la valutazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento indicati nel D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 *"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"* e successive modifiche ed integrazioni;
- d) la valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in oggetto;
- e) la verifica dei valori limite di emissione ed immissione previsti per la Zonizzazione acustica e del criterio differenziale di cui all'art.4 del D.P.C.M. del 14 novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*.
- f) l'indicazione delle eventuali misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività o dagli impianti.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere presentata da parte del richiedente una dichiarazione in cui certifica che la nuova attività non comporta una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni rumorose. Nel caso fosse previsto un aumento della rumorosità ambientale, il richiedente dovrà presentare una relazione di impatto acustico come descritta sopra.

L'esercizio di tutte le attività di cui sopra è subordinato al rilascio, sulla base della documentazione presentata e dei controlli finali, di un **Nulla osta** da parte del Comune di Sanza.

Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del Dpr 227/2011, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 447/1995. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 447/1995, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui Dpcm 14/11/1997.

**Art.10 Relazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di permesso di costruire e/o denuncia di inizio attività per interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento edilizio.**

Contestualmente alla istanza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività per interventi di trasformazione edilizia (nuove costruzioni, ristrutturazione, restauro e risanamento edilizio) di:

- 1) scuole ed asili nido,
- 2) ospedali,
- 3) case di cura e riposo,
- 4) parchi pubblici urbani ed extraurbani,
- 5) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture viarie ad intenso traffico o a strutture di cui al comma 2, art.8 della Legge 447/1995;

dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, che dovrà contenere:

- a) i risultati delle rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- b) la valutazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento indicati nel D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 *“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”* e successive modifiche ed integrazioni;

- c) l'indicazione delle eventuali misure previste per ridurre l'esposizione al rumore negli insediamenti da realizzare.

Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici secondo l'art.6 della Legge 447/1995, comma 1, lettera b, gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

#### **Art.11 Relazione di impatto acustico da allegare ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto**

E' fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati, titolari dell'iniziativa relativa alla progettazione ed alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel Comune di Sanza, ovvero alla ristrutturazione di quelle esistenti, di porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi, soluzioni tecnologiche e scelta dei materiali atti a garantire la minimizzazione degli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti; ciò con particolare riferimento agli interventi relativi a linee ferroviarie, autostrade, assi di viabilità primaria e strade comunque caratterizzate da elevati flussi di traffico in prossimità di aree abitate o per le quali gli strumenti urbanistici prevedano il futuro insediamento. Analoghi criteri dovranno essere osservati, per quanto possibile, in occasione della ripavimentazione degli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico.

La relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, da allegare ai progetti relativi alla realizzazione di opere stradali ed infrastrutture di trasporto, dovrà contenere:

- a) le rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- b) la valutazione dei flussi di traffico veicolare complessivo, delle percentuali di veicoli pesanti e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- c) la valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'infrastruttura in progetto;
- d) la verifica del rispetto dei limiti sonori massimi stabiliti dai regolamenti di esecuzione di cui all'art.11 della Legge n.447 del 26.10.1995 all'interno delle fasce di rispetto della specifica infrastruttura;

e) la verifica dei limiti massimi e di qualità di zona previsti dalla Zonizzazione acustica al di fuori delle fasce di rispetto definite dai regolamenti di esecuzione di cui all'art.11 della Legge n.447 del 26.10.1995 e da rilevare al limite delle zone edificate o da edificare;

f) la proposta di dispositivi finalizzati al contenimento degli effetti dell'inquinamento acustico.

Nel caso in cui dall'esercizio dell'infrastruttura di trasporto in progetto derivi il superamento degli standard di comfort acustico previsti dalla Zonizzazione acustica a carico delle aree confinanti, i piani parcellari di esproprio relativi alla realizzazione di nuove linee di trasporto e/o al potenziamento di quelle esistenti dovranno prevedere l'acquisizione delle aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi di protezione ed il progetto esecutivo dovrà risultare integrato dalla descrizione dettagliata di detti dispositivi.

#### **Art.12 Prescrizioni generali e documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione alla formazione di Piani urbanistici attuativi.**

In sede di presentazione di Piani attuativi, con riferimento all'assetto planovolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica, ovvero alla suddivisione dello stesso in sub-comparti caratterizzati da differenti classi acustiche, in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, ecc.).

L'approvazione dei Piani attuativi comporterà l'automatico aggiornamento della Zonizzazione acustica.

Nella definizione dell'assetto planovolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare, nella distribuzione delle volumetrie sull'area dell'intervento dovranno essere, di norma, osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici.

Ai Piani attuativi dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, che dovrà contenere:

- a) le rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- b) la valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- c) la localizzazione e descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- d) la valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in oggetto, la verifica dei valori limiti di emissione ed immissione massimi di zona previsti dalla Zonizzazione acustica e la verifica del criterio differenziale di cui all'art.4 del D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*".

Le eventuali opere di protezione passiva dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, risultando inoltre la loro completa realizzazione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione esse risultano destinate.

### Capo III - Disciplina delle attività rumorose e temporanee

#### Art.13      **Declaratoria di attività rumorosa temporanea**

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in un strutture precarie o comunque al di fuori di edifici o insediamenti aziendali.

Per tali attività l'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere una deroga rispetto ai valori limiti di emissione ed ai valori limite assoluti e differenziali di immissione di cui al D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" se sono rispettati gli adempimenti e le prescrizioni riportati nei successivi articoli.

#### Art.14      **Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili**

L'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili viene rilasciata contestualmente alla specifica autorizzazione, a condizione che l'impiego di attrezzature ed impianti avvenga attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno disturbante il loro uso. Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni, ecc.) dovranno essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti. Gli schermi potranno essere costituiti da barriere anche provvisorie (ad esempio laterizi di cantiere, cumuli di sabbia ecc.) opportunamente posizionate. Sono comunque vietate tutte le modifiche che comportano una maggiore emissione di rumore (ad esempio la rimozione dei carter dai macchinari). Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

L'apertura di cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree classificate I,II,III e IV nell'ambito dei quali si preveda l'uso con carattere non occasionale di attrezzature o macchine rumorose (ad esempio motocompressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori, pale caricatrici, betoniere fisse) è subordinata al preventivo deposito di una relazione di impatto acustico contenente la descrizione del tipo di macchine di cui si prevede l'impiego e la loro collocazione all'interno del cantiere; la presenza di eventuali schermature acustiche; la durata temporale del cantiere; il numero di ore giornaliere di apertura del cantiere; il livello della pressione sonora a distanza nota; la distanza e l'ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore; il percorso di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali e dei rifiuti.

Nel caso in cui la situazione descritta dovesse far prevedere il superamento di un livello equivalente, riferito all'orario di apertura del cantiere, di 70 dBA ovvero, riferito al tempo di funzionamento di una singola macchina e/o alla durata di una singola operazione rumorosa, di 90 dBA in facciata degli edifici residenziali esposti, potranno essere prescritte limitazioni aggiuntive rispetto a quelle riportate nel presente articolo. Resta facoltà dell'Amministrazione Comunale disporre della sospensione dei lavori nel caso in cui fossero accertate le condizioni di esposizione al rumore a carico degli edifici contermini eccedenti quanto descritto nel presente articolo.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga nei cantieri edili può essere consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30 nel periodo in cui vige l'ora solare e dalle 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 nel periodo in cui vige l'ora legale.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga nei cantieri stradali ed assimilabili può essere consentita nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Le attività che non comportano l'impiego di attrezzature che danno luogo al superamento dei limiti di zona sono comunque vietate dopo le ore 20.00 e durante il periodo notturno.

Per i cantieri edili, stradali ed assimilabili da attivare per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, di acqua potabile, di gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente normativa.

Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri di durata inferiore a 1 giorno lavorativo, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 19.00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 60 minuti secondo le modalità descritte nell'Allegato D del DM 16/03/98. Nei suddetti casi l'autorizzazione può essere sostituita con un'autocertificazione da consegnare al Servizio Edilizia del Comune contestualmente all'inizio dei lavori.

**Art.15 Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili.**

L'Amministrazione Comunale individua, all'interno del proprio territorio, le aree su suolo pubblico da destinare ad attività di intrattenimento anche a carattere temporaneo e/o mobile e/o all'aperto e/o in strutture precarie. Tali aree devono essere individuate, per quanto possibile,

secondo criteri che tendono a ridurre l'impatto acustico dell'attività da autorizzare in deroga e comunque lontane da aree classificate Ib (zone ospedaliere).

L'autorizzazione in deroga per le manifestazioni in luogo pubblico, od aperto al pubblico, deve intendersi compresa nella licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici nel caso in cui la loro durata temporale non ecceda 3 giorni complessivi anche non consecutivi nell'arco di un bimestre.

L'impiego, all'aperto o in strutture precarie, di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose deve essere interrotto in periodo notturno entro le ore 24.00 e deve comunque garantire:

1. un livello equivalente sonoro non superiore a 75 dBA misurato in facciata agli edifici residenziali esposti
2. una differenza tra livello equivalente sonoro lineare e livello equivalente sonoro pesato con curva di ponderazione A, entrambi misurati in facciata agli edifici residenziali esposti, non superiore a 10 dB

Manifestazioni all'aperto o in strutture precarie di durata superiore a 3 giorni anche non consecutivi nell'arco di un bimestre, dovranno ottenere formale autorizzazione dal Comune di Sanza previa presentazione di una relazione di impatto acustico da allegare alla domanda per spettacoli e intrattenimenti pubblici. Tale relazione dovrà contenere la localizzazione di impianti ed attrezzature rumorose necessarie per il tipo di manifestazione, la perimetrazione dell'area interessata alla manifestazione, la durata temporale della manifestazione, una attestazione che strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere di cui si prevede l'uso, in seguito agli accorgimenti adottati, diano luogo a:

1. un livello equivalente sonoro non superiore a 80 dBA misurato sul perimetro esterno dell'area interessata dalla manifestazione;
2. un livello equivalente sonoro non superiore a 70 dBA misurato in facciata agli edifici residenziali esposti;
3. una differenza tra livello equivalente sonoro lineare e livello equivalente sonoro pesato con curva di ponderazione A, entrambi misurati in facciata agli edifici residenziali esposti, non superiore a 10 dB.

L'impiego delle apparecchiature rumorose dovrà in ogni caso essere interrotto durante il periodo notturno entro le ore 24.00.

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo anche quelle esercitate all'aperto a supporto dell'attività principale licenziata (ad esempio piano-bar, serata musicale,



karaoke, cabaret, ecc. e comunque tutte quelle soggette all'autorizzazione ex art.68 e 69 TULPS) con tutte le limitazioni sopra indicate.

#### **Art.16 Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere temporaneo.**

*Macchine da giardino:* l'impiego di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

*Altoparlanti:* l'impiego di altoparlanti installati su veicoli, ai sensi del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

*Cannoncini spaventapasseri:* l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 200 metri dalle abitazioni residenziali ed è comunque vietato durante il periodo notturno.

*Allarmi antifurto:* i sistemi di allarme antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi. Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

#### **Art.17 Prescrizioni per la coltivazione delle cave dei materiali.**

Al piano di coltivazione delle cave di materiali dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico che dovrà contenere:

1. l'ubicazione della cava, delle sorgenti sonore e degli edifici abitati in prossimità;
2. la caratterizzazione delle principali sorgenti di rumore;
3. la stima dei livelli sonori più significativi all'esterno dell'area di cava e in prossimità degli edifici abitati più vicini.

In presenza di edifici l'attività estrattiva non potrà essere condotta a distanza inferiore a 200 metri dagli edifici effettivamente abitati; in tal caso sul perimetro esterno degli scavi dovrà essere

realizzato preventivamente un argine di contenimento del rumore di altezza minima tale da garantire un livello equivalente non superiore a 60 dBA in corrispondenza delle facciate degli edifici e in riferimento alla giornata di attività della cava.

Distanze minori potranno essere eventualmente concesse a condizione che, per particolari accorgimenti nella realizzazione del cantiere, sia comunque documentato il rispetto dei limiti di esposizione prescritti dal presente articolo.

Tutte le macchine escavatrici dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge in termini di rumorosità massima ed in particolare durante il loro impiego non dovranno essere asportati dispositivi protettivi che comportino l'aumento del rumore emesso.

Nuove autorizzazioni alla coltivazione di cave non potranno comunque essere concesse in aree di Classe I.

#### **Art.18 Prescrizioni per il servizio comunale di raccolta dei rifiuti solidi urbani.**

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani deve essere articolato in modo da contenere per quanto possibile l'inquinamento acustico, in particolare durante le ore notturne. I tempi di stazionamento degli automezzi di dimensioni più grandi utilizzati per la compattazione ed il trasporto finale devono essere ridotti al minimo; i punti di stazionamento devono essere ubicati, per quanto possibile, lontano dagli edifici utilizzati per civili abitazioni; durante attese prolungate gli automezzi devono essere tenuti spenti. I macchinari e mezzi utilizzati per la raccolta, la compattazione ed il trasporto devono soddisfare i requisiti corrispondenti ai livelli sonori minimi compatibili con le tecnologie esistenti; i contenitori devono essere scelti in modo tale da ridurre la rumorosità durante le operazioni di svuotamento.

In caso di affidamento a terzi, le Ditte interessate al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovranno presentare una relazione di impatto acustico atta a dimostrare che le modalità e le tecnologie del servizio offerto sono indirizzate anche al contenimento dell'inquinamento acustico.

La relazione di impatto acustico del servizio dovrà contenere:

1. modalità di svolgimento del servizio;
2. caratteristiche di emissione sonora degli automezzi utilizzati durante il servizio;
3. caratteristiche costruttive dei contenitori;
4. ubicazione dei punti di raccolta e compattazione;
5. orari e tempi necessari per le operazioni;

6. stima dei livelli sonori in prossimità delle facciate degli edifici più esposti durante le operazioni di compattazione.

Nella fase di aggiudicazione del servizio, l'Amministrazione Comunale valuterà e terrà in conto i risultati della relazione di impatto acustico.

## Capo IV - Vigilanza e sanzioni

### Art.19 Vigilanza.

La vigilanza sull'applicazione delle presenti norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica è esercitata dal personale del Comune di Sanza che si avvarrà durante i controlli del Corpo di Polizia Municipale e delle strutture dell'Agenzia Regionale dell'Ambiente.

Al personale incaricato delle funzioni di vigilanza e controllo si applicano le disposizioni di cui all'art.14 comma 3 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995.

Ove dai controlli effettuati, risultasse l'inosservanza delle prescrizioni normative, il Sindaco, indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, diffida gli interessati ad adeguarsi entro un congruo termine. In caso di inosservanza della diffida, il Sindaco può ordinare, avuto riguardo ai danni per la salute pubblica e per l'ambiente, la sospensione dell'attività ovvero, ove possibile, la chiusura dei singoli impianti o macchinari che generano l'inquinamento per il tempo necessario all'adeguamento degli stessi alle prescrizioni contenute nella diffida, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. Ove l'interessato, anche dopo il periodo di sospensione, continuasse a non adeguarsi alle prescrizioni, è ordinata, da parte dello stesso Sindaco, la chiusura definitiva dell'attività o il fermo degli impianti e dei macchinari che generano le emissioni indebite.

Resta fermo quanto disposto dall'art.9 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995, in materia di ordinanze contingibili e urgenti.

### Art.20 Sanzioni amministrative.

Le violazioni alle presenti Norme sono sanzionate ai sensi dell'Art. 10 della Legge 447/95.

Gli importi sono raddoppiati in caso di recidiva.

I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono introitati nel bilancio del Comune.

## Capo V - Disposizioni finali

### Art.21 Abrogazione di norme

A partire dalla data di entrata in vigore del PUC sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente adottate dal Comune di Castel san Giorgio in materia di inquinamento acustico che risultino in contrasto con le presenti norme.

## APPENDICE

Tabelle Allegate al D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

Tabella B : **valori limite di emissione** - Leq in dBA (art.2)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (6 - 22)	notturno (22-6)
I. Aree particolarmente protette	45	35
II. Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	50	40
III. Aree di tipo misto	55	45
IV. Aree di intensa attività umana	60	50
V. Aree prevalentemente industriali	65	55
V.I Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C : **valori limite assoluti di immissione** - Leq in dBA (art.3)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (6 - 22)	notturno (22-6)
I. Aree particolarmente protette	50	40
II. Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	55	45
III. Aree di tipo misto	60	50
IV. Aree di intensa attività umana	65	55
V. Aree prevalentemente industriali	70	60
V.I Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D : **valori di qualità** - Leq in dBA (art.7)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (6 - 22)	notturno (22-6)
I. Aree particolarmente protette	47	37
II. Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	52	42
III. Aree di tipo misto	57	47
IV. Aree di intensa attività umana	62	52
V. Aree prevalentemente industriali	67	57
V.I Aree esclusivamente industriali	70	70

Per quanto attiene ai valori di attenzione, il DPCM del 14.11.1997 stabilisce che essi devono assumere i valori riportati nella Tabella C aumentati di 10 dB nel periodo diurno e di 5 dB nel periodo notturno se riferiti ad un'ora. Se relativi ai tempi di riferimento, essi devono assumere i valori riportati nella Tabella C.

giugno 2021

Il Progettista PZA  
Tecnico competente in acustica Ambientale  
Ing. EBOLI Carla (ENTECA n. 9025)  
(firmato digitalmente)